

Codice A1816A

D.D. 4 aprile 2018, n. 933

Determina di sospensione lavori - Violazione l.r. 45/1989 - Trasformazioni/Modificazioni d'uso del suolo in assenza di autorizzazione regionale in Comune di Castellinaldo d'Alba (CN) loc. Strada Valle Biegio.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- 1 l'immediata **sospensione di tutti i lavori**, sui terreni indicati in premessa, nel Comune di Castellinaldo d'Alba , Loc. Strada Valle Biegio. Su tali terreni dovrà essere effettuato (in deroga alla sospensione lavori) un inerbimento dell'intera superficie scoperta, per prevenire-limitare erosioni superficiali;
- 2 di richiedere copia della ricevuta di pagamento – se effettuato nella misura ridotta come notificato dai Carabinieri Forestali - della sanzione di **€ 2.250 più € 250**(come specificato nelle premesse) a favore della Regione Piemonte, indicando chiaramente la causale di versamento (Trasgressore/Obbligato in solido – Comune e località d'intervento);
- 3 di richiedere la predisposizione di **un'istanza complessiva in sanatoria** - entro 60 giorni dalla ricezione della presente – indicando quanto già realizzato e quanto ancora da realizzare per la sistemazione definitiva dell'area. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. e L.R. 4/2009 e s.m.i. (D.G.R. 7/02/2018 n. 368 e Circ. 4/AMD/2012).

Il progetto citato precedentemente, agli atti dello scrivente, non risulta rappresentare la situazione di sanatoria effettiva, riscontrata sia dai Verbali dei Carabinieri Forestali, che dal sopralluogo congiunto citato - nelle premesse - effettuato in sito. Il nuovo progetto, per risultare procedibile, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentato con istanza aggiornata "in sanatoria", con allegato un rilievo effettivo dello stato di fatto attuale, nonché tutta la documentazione di progetto prevista dalla D.G.R. 7/02/2018 n. 368 e redatta i sensi del D.M. 17/01/2018. Le stesse relazioni forestali dovranno essere approfondite, in quanto le ortofoto del 1988 appaiono dimostrare, che almeno parte dell'area (di valle) oggetto d'intervento, fosse già boscata.

Il progetto in sanatoria dovrà prevedere un parziale ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla zona con maggiore acclività, che si rileva verso valle, ben evidenziata nella carta delle pendenze (allegata al progetto citato), compresa in parte dei mappali 338 - 339 - 329 - 326 - 324 (all'incirca al di sotto della zona altimetrica di 240 m.s.l.m.) ed alla conseguente previsione di ripristino del bosco nella zona di scarpata, dove lo stesso rappresenta funzioni di difesa del suolo, stabilità e regimazione delle acque, per cui la normativa stessa ne prevede la tutela.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, **l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.**

Il mancato adempimento a quanto richiesto, potrà comportare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI